




Nel maxi Decreto Legge "Cura Italia" sono presenti importanti aiuti economici a favore dei lavoratori e delle imprese al fine di far fronte all'emergenza Coronavirus. **Il Governo è venuto incontro a molte delle richieste avanzate dal Sindacato.**



COVID-19

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI Alle imprese sono preclusi i licenziamenti intimati dopo il 23 febbraio 2020 per 2 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge. Resta il licenziamento disciplinare.

PREMIO DIPENDENTI CHE SONO AL LAVORO È previsto un **premio di € 100** per i lavoratori dipendenti presenti nel proprio posto di lavoro nel mese di marzo 2020 (non in smart working), da rapportare al numero di giorni di effettivo lavoro. Questi lavoratori non devono avere un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente superiore a € 40.000 lordi. Il premio non concorre alla formazione del reddito e verrà erogato in busta anticipato dal proprio sostituto d'imposta a partire dal mese di Aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

LAVORATORI IN QUARANTENA si prevede l'**equiparazione alla malattia** del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19. Il periodo deve essere certificato dalla prevista autorità sanitaria ed è nullo ai fini del calcolo del periodo di comporto.

CONTAGIO DA COVID-19 SUL LAVORO EQUIPARATO ALL'INFORTUNIO Nei **casi accertati di infezione** da Covid-19 in occasione di lavoro, si potrà procedere alla **richiesta di infortunio** con apposito invio telematico all'Inail da parte del medico certificatore. In questi casi le prestazioni INAIL sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria con la conseguente astensione dal lavoro.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA in caso di sospensione o riduzione oraria dell'attività lavorativa viene estesa a tutti i dipendenti in costanza di rapporto di lavoro per i quali non trovino applicazione altre forme di tutela, appartenenti a tutti i settori produttivi e all'intero territorio nazionale.

I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 6 dipendenti, che sospendono o riducono l'attività a seguito dell'emergenza virus, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con causale "COVID-19" per la durata massima di 9 settimane.

Tale possibilità è estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria. Le imprese superiori a 5 dipendenti devono stipulare specifico accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (anche in via telematica). Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. I trattamenti sono riconosciuti per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. I datori di lavoro non avranno nessun aumento di contributi, per i lavoratori non viene applicato il requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA Le aziende che rientrano nell'area di applicazione della CIGO e del Fondo d'Integrazione Salariale (FIS), possono richiedere il trattamento CIGO e di assegno ordinario, con la nuova causale "emergenza COVID-19" una durata massima di 9 settimane (fruibili entro e non oltre il 31/08/2020) per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, in deroga ai limiti temporali e al requisito di anzianità aziendale dei lavoratori di 90gg. e senza dover versare nessun contributo addizionale. L'informativa sindacale, la consultazione e l'esame congiunto possono essere svolti in via telematica entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva.

La domanda dovrà essere presentata entro il quarto mese dall'inizio dell'interruzione. Resta la possibilità di chiedere il pagamento diretto all'INPS. I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 Febbraio 2020.

Le aziende che hanno già in corso una CIGS, possono richiedere un CIGO con la causale "emergenza COVID-19" anche per gli stessi lavoratori già in CIGS a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell'attività, senza dover versare nessun contributo aggiuntivo.

I datori di lavoro che hanno dai 6 ai 15 dipendenti, iscritti al FIS, che fino ad oggi potevano richiedere il solo assegno di solidarietà, possono richiedere L'ASSEGNO ORDINARIO con casuale "emergenza COVID-19" anche per gli stessi lavoratori che già beneficiano di assegno di solidarietà a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell'attività entro i 3gg successivi a quello della richiesta.

LAVORATORI AUTONOMI, COLLABORATORI, PARTITE IVA

È riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro ai liberi professionisti titolari di partita iva ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23 febbraio 2020 non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Questa indennità non concorre alla formazione del reddito, sarà erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.

LAVORO AGILE (Smart Working) Prevista la priorità nell'accoglimento delle istanze allo svolgimento delle modalità di "lavoro agile" ai lavoratori disabili o che abbiano familiari con disabilità, come anche a quelli affetti da gravi patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

SOSPENSIONE E PROROGA TERMINI DI DECADENZA IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le medesime materie i termini di prescrizione.

DPI E MASCHERINE Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine tipo chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

SOSPENSIONE MUTUI Viene esteso il fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, aggiungendo una nuova causale legata all'emergenza Covid19 a supporto della richiesta di sospensione. Si tratta del cosiddetto Fondo Gasparri, che prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Con questa causale non è richiesto ISEE.

POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO Per 2 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento sono sospesi gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, della Naspi, della Dis-Coll e dei trattamenti di cassa integrazione, che prevedevano la necessità di presentarsi presso i centri per l'impiego per iniziative di politiche attive o presso i Servizi sociali dei comuni per una presa in carico e l'avvio del percorso d'inclusione socio lavorativa dei beneficiari. Sono inoltre sospesi i termini per le convocazioni presso i centri per l'impiego per iniziative legate al Patto di servizio per i disoccupati

INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE

CONGEDI PARENTALI STRAORDINARI

A sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire di un Congedo parentale straordinario di massimo 15gg complessivi fruibili in modalità alternata, per i genitori lavoratori con **figli fino ai 12 anni** d'età (o con disabilità in situazione di gravità accertata). L'indennità è pari al 50% del trattamento retributivo ordinario. La richiesta andrà rivolta all'INPS e il riconoscimento è vincolato alla verifica del limite di spesa previsto.

Per i genitori con **figli dai 12-16** è possibile assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15gg), senza indennità. Tali congedi e permessi sono fruibili solo se l'altro genitore non è lavoratore con strumenti di sostegno al reddito.

In alternativa, è prevista l'assegnazione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell'ordine.

LEGGE 104 - AUMENTO DEI PERMESSI I lavoratori che assistono una persona con disabilità e quelli cui è riconosciuta disabilità grave hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa. Le persone che hanno diritto a tali permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non "scadono" a fine mese). I giorni totali sono 18 utilizzabili tra marzo e aprile 2020. Si tratta quindi degli ordinari 3 di marzo + 3 di aprile, +12 aggiuntivi totali da usare fino alla fine di aprile.

PREVENZIONE DAL CONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO. È assolutamente necessario che in ogni sede di lavoro siano presenti le previste condizioni di sicurezza. Ogni Impresa deve provvedere a sanificare gli ambienti e gli strumenti di lavoro a maggior ragione del fatto che sono stati introdotti incentivi fiscali e contributi INAIL. L'attività produttiva deve svolgersi rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro; in alternativa i lavoratori devono essere dotati degli strumenti di protezione individuali specifici per contrastare i rischi di contagio. L'organizzazione del lavoro e i tempi di produzione vanno adattati al rispetto delle misure di prevenzione, dove ciò non fosse possibile sono attivi specifici ammortizzatori sociali.

CANTIERI E PREVENZIONE DAL CONTAGIO La natura dei cantieri edili necessita in particolare di alcuni accorgimenti specifici fra cui:

- sanificazione dei locali, baracche, spogliatoi e ogni alloggiamento da cantiere;
- organizzazione di turni dove è previsto il servizio mensa;
- verifica delle distanze e di tutte le ulteriori prescrizioni dove i lavoratori utilizzano spazi comuni;
- organizzare più mezzi per il trasporto degli operai e laddove non sia possibile incentivare l'utilizzo da parte del lavoratore del proprio automezzo a fronte della rivisitazione dell'indennità di trasporto;
- i mezzi di cantiere se utilizzati da più persone, dovranno essere igienizzati prima e dopo il loro utilizzo;
- gli attrezzi dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con guanti;
- valorizzare il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLST) e degli Enti Bilaterali che possono dare un enorme contributo ad imprese e lavoratori;
- rafforzare la sorveglianza sanitaria anche con apposite convenzioni a carattere territoriale.

PER GLI OPERAI EDILI

VERIFICA CON NOI la possibilità di anticipare il pagamento da parte della tua Cassa Edile/Edilcassa dell'APE (Anzianità Professionale Edile) e delle FERIE maturate e già accantonate dalla tua impresa.

LA SALUTE VIENE PRIMA DEL PROFITTO

La FENEALUIL sarà vigile e attiva sul territorio al fine di tutelare la salute dei lavoratori del settore attraverso una campagna di monitoraggio dei luoghi di lavoro per controllare il rispetto delle prescrizioni necessarie a **garantire la massima limitazione del rischio di contagio.**

Attraverso la rete dei nostri iscritti e dei nostri RSU e RLS vigileremo e in caso di assenza delle condizioni per lavorare in sicurezza interverremo per interrompere la produzione e ad attivare gli strumenti di tutela del reddito e del mantenimento dell'occupazione.

Mai accetteremo atteggiamenti che facciano pagare ai soli lavoratori il prezzo di questa emergenza!

